



SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE

LE PRINCIPALI MODIFICHE TRA

- REGOLAMENTO D.M. 13 GIUGNO 2007
 - D.M. n. 53 del 21 GIUGNO 2007

SCHEDE ESPLICATIVE

LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLE SUPPLENZE DEL PERSONALE
DOCENTE - D.M. 13 GIUGNO 2007 e D.M. 53 del 21 GIUGNO 2007

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO	
PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI E DEL CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI	<p>A tutela della trasparenza delle operazioni e dei diritti degli aspiranti, sono state inserite nel regolamento disposizioni chiare e vincolanti per assicurare la pubblicazione preventiva, all'albo e nel sito internet degli USP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del quadro definitivo ed esaustivo dei posti disponibili e delle sedi cui si riferiscono; • del calendario delle convocazioni. <p>E' previsto, inoltre, che i dati citati siano aggiornati in tempo reale nel corso delle operazioni sulla base delle assunzioni effettuate.</p>
SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE	<p>Nel regolamento, richiamando la legge 448/01, si prevede l'attribuzione ai docenti in servizio nella scuola - fino ad un massimo di 24 ore settimanali - degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.</p> <p>Nel regolamento non è precisato in quale fase delle operazioni deve essere applicata questa disposizione.</p> <p>Riteniamo, quindi, che ci siano ancora margini di confronto per un'applicazione che non colpisca il personale precario.</p>
CONVOCAZIONI	<p>E' stata introdotta una maggiore chiarezza rispetto alle convocazioni ed è stata prevista la possibilità di rilasciare delega al dirigente responsabile delle operazioni di assunzione (USP o dirigente scolastico per le assunzioni successive al 31 luglio).</p> <p>Nel testo si precisa che hanno diritto a conseguire le supplenze gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenti alla convocazione personalmente o tramite persona fornita di delega • che, nei tempi previsti, abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni. <p>L'accettazione scritta e priva di riserve rende le operazioni di conferimento della supplenza non soggette a rifacimento.</p>

LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLE SUPPLENZE DEL PERSONALE
DOCENTE - D.M. 13 GIUGNO 2007 e D.M. 53 del 21 GIUGNO 2007

<p>IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO</p>	<p>E' stata introdotta - con riferimento alle disponibilità successive (rinunce di aspiranti o costituzione di nuovi posti) anche nella fase di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento - la possibilità di conseguire il diritto al completamento dell'orario mediante "se del caso" i possibili frazionamenti d'orario. Sarebbe stato sicuramente più funzionale - in tali situazioni - introdurre, come da noi richiesto, la possibilità di rinunciare ad uno spezzone orario per acquisire un posto intero. Temiamo, infatti, che lo spezzettamento di posti interi possa determinare il proliferare di spezzoni che, se pari o inferiori a 6 ore, rischiano di essere sottratti alle assunzioni.</p>
<p>LE SANZIONI PER LE SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO</p>	<p><u>Rinuncia alla proposta di assunzione</u> La rinuncia alla proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comporta l'impossibilità di conseguire per il medesimo insegnamento altre supplenze nello stesso anno scolastico sulla base delle graduatorie ad esaurimento. Ciò anche nei casi di disponibilità sopraggiunte. E' ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza fino al 30 giugno già accettata, e prima della stipula del relativo contratto, solo per assumerne una successiva di durata annuale per lo stesso o diverso insegnamento. <u>Mancata assunzione del servizio</u> La mancata assunzione del servizio dopo l'accettazione di una supplenza comporta l'impossibilità di conseguire altre supplenze del medesimo insegnamento nello stesso anno scolastico sulla base dello scorrimento di tutte le graduatorie in cui si è inseriti (sia ad esaurimento che di circolo/istituto). <u>Abbandono del servizio</u> Resta ferma per i casi di abbandono del servizio l'impossibilità di conseguire qualunque supplenza, anche di altri insegnamenti, sulla base di tutte le graduatorie in cui si è inseriti (sia ad esaurimento che di circolo/istituto). Le sanzioni non si applicano o sono revocate, per motivi giustificati e documentati.</p>

GRADUATORIE DI CIRCOLO/ISTITUTO

<p>VALIDITA' BIENNALE</p>	<p>Parallelamente a quanto previsto per le graduatorie ad esaurimento le graduatorie di circolo/istituto hanno validità biennale (il periodo di validità viene portato da tre a due anni).</p>
<p>ELIMINATE LE INTEGRAZIONI IN CODA NEGLI ANNI INTERMEDI</p>	<p>Sono stati eliminati gli aggiornamenti negli anni "<i>intermedi</i>" che precedentemente consentivano spostamenti (cambi di scuole o di provincia) e nuovi inserimenti in coda.</p>
<p>RIDOTTO IL NUMERO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICHIEDIBILI</p>	<p>E' stato ridotto il numero di istituzioni scolastiche richiedibili</p> <ul style="list-style-type: none"> • scuola secondaria: 20 istituzioni scolastiche • scuola dell'infanzia e primaria: 10 scuole di cui massimo 2 circoli didattici (in totale 2 circoli + 8 istituti comprensivi). <p>Nell'ambito delle 10 scuole richieste, per le supplenze brevi fino a 10 giorni è possibile indicare fino a 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi</p>
<p>PROCEDURA INFORMATICA PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI</p>	<p>Per rendere più efficienti le procedure di interpello dei supplenti le scuole saranno dotate di una procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che consentirà di conoscere lo stato di occupazione, totale o parziale, o di inoccupazione degli aspiranti.</p> <p>Per l'efficacia di tale procedura le scuole sono tenute tassativamente a comunicare al sistema informativo i dati delle supplenze conferite al fine di fornire alle altre scuole "<i>in tempo reale</i>" la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.</p> <p>All'attribuzione della supplenza dovrà seguire la stampa della graduatoria consultata che sarà conservata con il contratto nel fascicolo del supplente.</p>

**LE SUPPLENZE BREVI
NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA
E NELLA
SCUOLA PRIMARIA**

Nella scuola dell'infanzia e primaria per le assenze dei docenti titolari fino a 10 giorni (più massimo 10 giorni di eventuale proroga) è prevista una sorta di "subgraduatoria" per i supplenti che si dichiarano disponibili ad effettuare, nell'ambito delle scuole prescelte, anche le supplenze brevi.

Una misura che dovrebbe consentire un più facile reperimento dei supplenti da parte delle scuole, facendo leva su una serie di interventi:

- esplicita disponibilità dichiarata dal supplente;
- numero ancor più ridotto di scuole in cui è esercitabile tale scelta (7 scuole di cui massimo 2 circoli didattici);
- procedure di convocazione (tramite telefono cellulare o fisso) e assunzione del servizio semplificate e accelerate (definite nell'ambito del D.M. 53 del 21 giugno 2007 relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo/istituto);
- introduzione di una forte sanzione in caso di mancata accettazione della supplenza (cancellazione dell'aspirante dalla "subgraduatoria")

! Coloro che intendono presentare domanda anche per questa tipologia di supplenze devono essere ben consapevoli:

- delle condizioni di reperibilità richieste, nella fascia oraria 7,30-9
- della necessità di raggiungere la sede nei tempi brevi che saranno richiesti dalla scuola per garantire il servizio
- della sanzione prevista in caso di rinuncia alla supplenza (cancellazione dell'aspirante dalla "subgraduatoria").

! Evidenziamo che è considerata rinuncia esplicita non solo il diniego ad accettare la supplenza, ma anche il mancato reperimento al telefono cellulare o fisso nella fascia oraria 7,30-9 o l'eventuale mancata accettazione della supplenza entro le ore 10, nei casi di assenza di riscontro immediato alla telefonata della scuola.

LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLE SUPPLENZE DEL PERSONALE
DOCENTE - D.M. 13 GIUGNO 2007 e D.M. 53 del 21 GIUGNO 2007

<p>IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO</p>	<p>Sono stati chiarite e ampliate le condizioni per realizzare il diritto al completamento dell'orario nei riguardi dei supplenti assunti con orario ridotto, prevedendo esplicitamente la possibilità di frazionamento dell'orario.</p> <p>Sulla base dell'art. 4 del Regolamento, il completamento orario si può attuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ambito di una sola provincia; • cumulando più rapporti di lavoro per insegnamenti della medesima tipologia fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo; • mediante eventuale frazionamenti orario da realizzare salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. <p>Per la scuola secondaria è possibile cumulare insegnamenti relativi a tutte le classi di concorso sia di primo che di secondo grado con il limite di tre sedi scolastiche e due comuni.</p>
<p>INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA</p>	<p>Analogamente a quanto previsto per le graduatorie ad esaurimento, è stata introdotta la possibilità di assunzione per l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola primaria anche agli aspiranti inseriti nelle graduatorie della scuola primaria che sono in possesso della laurea in lingua straniera valida come titolo di accesso per tale insegnamento nella scuola secondaria.</p>

**LE SANZIONI
PER LE SUPPLENZE
CONFERITE
SULLA BASE DELLE
GRADUATORIE DI
CIRCOLO/ISTITUTO**

Sono state introdotte sanzioni per due nuove situazioni relative alla rinuncia e alla mancata assunzione del servizio.

Rinuncia alla proposta di assunzione da parte di aspiranti non occupati o occupati parzialmente

- Per le **supplenze temporanee "normali"** la rinuncia per due volte ad una proposta di assunzione nella medesima scuola comporta nello stesso anno scolastico lo **spostamento in coda** alla graduatoria di istituto nella scuola interessata.
- Per le **supplenze brevi** nella scuola dell'infanzia e primaria la rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la **cancellazione** dell'aspirante nella scuola interessata **dalla "subgraduatoria"**.

Mancata assunzione del servizio

- La mancata assunzione del servizio dopo l'accettazione di una supplenza del dirigente scolastico comporta nello stesso anno scolastico l'impossibilità di conseguire altre supplenze del **medesimo insegnamento in tutte le scuole** in cui si è inseriti.

* * *

Per l'**abbandono del servizio** sono confermate le sanzioni già previste e cioè l'impossibilità di conseguire nello stesso anno scolastico supplenze **per qualsiasi insegnamento** sulla base di **tutte le graduatorie**.

* * *

Le sanzioni non si applicano o sono revocate per motivi giustificati e documentati.